3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 agosto 1993** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 - Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1993, n. 8.

Bilanci di previsione per l'esercizio 1993 degli enti dipendenti dalla Regione . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1993, n. 9.

Riordino normativo e territoriale delle comunità montane. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1993, n. 17.

Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo. Pag. 8

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1993, n. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1993, n. 3.

Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della regione Puglia. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1: «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993» . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1993, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 5: «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia» . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1993, n. 6.

Istituzione del comune di Statte in provincia di Taranto. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993. Proroga . . . . . Pag. 14

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 - Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così modificato:

«Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, la Giunta Regionale si avvale delle proposte della Commissione regionale dei lucani all'estero e della Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata istituite presso la Giunta regionale».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La Commissione regionale dei lucani all'estero è composta da:

a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale;

b) 4 membri eletti dal Consiglio Regionale;

c) un rappresentante degli emigrati per ciascun Paese europeo ed extraeuropeo la cui federazione o associazione annoveri almeno 300 iscritti.

Il rappresentante è eletto dal Congresso nazionale dei delegati nominati nelle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all'Albo regionale.

Ogni associazione elegge i delegati al congresso nazionale in rapporto al numero degli iscritti in modo che ciascun delegato rappresenti un numero di voti pari a 50 iscritti o frazione di 50;

d) un rappresentante dell'Università della Basilicata;

e) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali maggiormente rappresentative in sede regionale;

h) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni nazionali più rappresentative che operano continuativamente con prorie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio Lavoro ed Emigrazione.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono scelti fra i cittadini residenti o nati in Basilicata».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così modificato:

«Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di cui al punto *c)* dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine la Commissione è, comunque insediata.

I componenti della Commissione che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi Congressi relativamente ai componenti di cui al punto c) e con nuovi designati dai rispettivi organismi rappresentati per gli altri componenti.

I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Commissione.

I componenti la Commissione restano in carica per la durata della legislazione regionale».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6, è così modificata:

«La Commissione adotta nella prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento.

La Commissione regionale dei Lucani all'estero si riunisce ordinariamente una volta all'anno e può riunirsi in via straordinaria, prevista intesa con il Presidene della Giunta Regionale.

Ai componenti la Commissione per la partecipazione alle sedute e per missioni in Italia e all'estero, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché situata all'estero.

Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di lire 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

Le spese derivanti all'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dalla Giunta nell'ambito degli stanziamenti indicati nell'apposito capitolo».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così sostituito:

«Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni e le loro Federazioni di cui al precedente articolo debbono inoltrare domanda al Dipartimento regionale competene, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto e dall'elenco nominativo degli iscritti.

Tali atti devono essere vistati dall'Autorità Consolare».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così modificato:

«Per le sovvenzioni assegnate verrà richiesta idonea documentazione giustificativa dell'impiego delle somme erogate».

Art. 7.

Al quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6, sostituire le parole «tramite la» con «su proposta della».

Art. 8.

Il primo comma, il secondo comma, il terzo comma il quinto comma ed il sesto comma dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 6 vengono soppressi.

Al quarto comma dopo la parola: «Permanenza» e prima della parola «qualora» è aggiunta la seguente espressione: «nel paese di emigrazione».

Art. 9.

L'art. 18 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così sostituito:

«Le domande intese ad ottenere i benefici di cu al precedente articolo devono pervenire alla Regione Basilicata entro 120 giorni dalla tumulazione della salma in un Comune Lucano.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

certificato di morte;

fatture e documenti comprovanti le spese sostenute per il trasporto della salma, tradotti in italiano e vistati dal Consolato o dal Sindaco del Comune ove la salma è stata tumulata».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così modificato:

«La Giunta regionale sentito l'esecutivo della Commissione dei Lucani all'estero, può disporre nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore degli emigrati singoli o associati che rientrino dopo almeno tre anni di permanenza all'estero e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in Patria, contributi in conto interessi fino ad un massimo del 50% della somma investita e, comunque, il mutuo relativo non potrà superare L. 100.000.000:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni non di lusso;

b) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampiamento, l'adattamento, l'arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, anche se le opere non insistano nell'ambito dei comprensori turistici;

c) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'adattamento di immobili rustici che costituiscono pertinenze di fondo agricolo;

d) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adattamento di immobili destinati all'esercizio di attività artigiane o commerciali e acquisto delle relative attrezzature;

e) per l'acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attività agricola;

f) per la costituzione di cooperative di distribuzione e di consumo di prodotti lucani, in Italia e all'estero.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 è così modificato:

«La Giunta regionale autorizza, in deroga all'art. 14 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2, gli enti preposti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a riservare, a favore dei lavoratori emigrati che ne facciano richiesta ed entro il limite del 5%, gli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale».

Art. 12.

Alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6, viene soppressa l'espressione «tra cui il Presidente».

La lettera *d)* dello stesso articolo viene così rifomulata:

«Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni regionali dei datori di lavoro, indicati dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio».

Art. 13.

All'art. 25 della legge regionale 21 febbraio 1990 n. 6 è aggiunto il seguente comma:

«Le domande non accoglibili per carenza di disponibilità finanziarie nei capitoli sopra idicati saranno restituiti ai richiedenti».

Art. 14.

Norme transitorie

In fase transitoria, le norme soppresse di cui al primo comma del precedente art. 8 continuano ad applicarsi per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 1993

BOCCIA

93R0361

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1993, n. 8.

Bilanci di previsione per l'esercizio 1993 degli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Basilicata n. 7 del 20 febbraio 1993)*

(Omissis).

93R0362

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1993, n. 9.

Riordino normativo e territoriale delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Basilicata n. 7 del 20 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina il riordino normativo e territoriale delle Comunità Montane in applicazione dei principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

Natura e funzioni delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane sono enti locali dotati di autonomia statutaria, costituite tra comuni della stessa provincia allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la funzione di tutti o parte dei comuni associati ed ogni altra finalità ad esse attribuita dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Le Comunità Montane esercitano le funzioni attribuite per legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali.

3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione.

4. Spetta altresì alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai Comuni e dalla Provincia.

Art. 3.

Territori montani e delimitazione delle zone omogenee

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali, a sensi della legislazione vigente.

2. Non possono, comunque far parte delle Comunità Montane, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

3. L'esclusione dei Comuni dalle Comunità montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

Costituzione delle Comunità Montane

1. Ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del precedente art. 3, sono costituite le seguenti Comunità Montane comprendenti gli stessi comuni complessivamente compresi nelle precedenti comunità con la esclusione del comune di Potenza:

a) Comunità Montana «Vulture», con sede in Rionero in Vulture, comprendente i comuni di Atella, Melfi, Rapone, Rionero, Ruvo del Monte, San Fele, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Venosa, Maschito;

b) Comunità Montana «Alto Bradano», con sede in Acerenza, comprendente i comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Oppido Lucano, San Chirico Nuovo, Tolve, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio;

c) Comunità Montana «Marmo Platano», con sede in Muro Lucano comprendente i comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti;

d) Comunità Montana «Melandro», con sede in Savoia di Lucania, comprendente i comuni di Brienza, Picerno, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza;

e) Comunità Montana «Alto Basento», con sede in Potenza comprendente i comuni di Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Pietragalla, Petrapertosa, Pignola, Trivigno, Vaglio di Basilicata;

f) Comunità Montana «Camastra Alto Sauro», con sede in Corleto Perticara, comprendente i comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Laurenzana;

g) Comunità Montana «Alto Agri», con sede in Marsicovetere, comprendente i comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

h) Comunità Montana «Medio Agri», con sede in Sant'Arcangelo, comprendente i comuni di Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo;

i) Comunità Montana «Lagonegrese», con sede in Lauria, comprendente i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina;

l) Comunità Montana «Alto Sinni», con sede in Senise, comprendente i comuni di Calvera, Carbone, Chiaromonte, Castronuovo Sant'Andrea, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello;

m) Comunità Montana «Val Sarmento», con sede in Noepoli, comprendente i comuni di Cersosimo, San Costantino Albanese, Noepoli, San Paolo Albanese, Terranova del Pollino;

n) Comunità Montana «Medio Basento», con sede in Tricarico comprendente i comuni di Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano, Tricarico;

o) Comunità Montana «Collina Materana», con sede in Stigliano, comprendente i comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte;

p) Comunità Montana «Basso Sinni», con sede in Tursi, comprendente i comuni di Colobraro, Nova Siri, San Giorgio Lucano, Rotondella, Tursi, Valsinni.

Art. 5.

Variazione ed estinzione delle Comunità Montane

1. Alla variazione ed alla estinzione delle Comunità Montane si provvede con legge regionale, sentiti i Comuni interessati, quanto se ne verifichino le condizioni o vengano meno gli scopi istitutivi.

2. I rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione delle Comunità Montane sono regolati con Decreto del Presidente della Giunta regionale che può prevedere anche la nomina di un commissario *ad hoc*.

3. Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 132 della Costituzione, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto regionale, istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione di Comuni esistenti, nel caso in cui riguardino territori montani, provvedono alle variazioni delle Comunità Montane, sentiti i Comuni interessati e nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

4. Le Comunità Montane possono essere trasformate in Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 26 legge 8 giugno 1990, n. 142, anche in deroga ai limiti di popolazione.

TITOLO II
STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 6.

Approvazione dello Statuto

1. Le Comunità Montane, entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunitario adottano lo Statuto, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nella legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Decorso inutilmente il predetto termine l'Organo regionale di controllo competente assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine ulteriore di 60 giorni per la sua approvazione. Decorso inutilmente anche questo termine, l'Organo di controllo ne dà comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, secondo le norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

3. Lo Statuto, le eventuali integrazioni o modificazioni conseguenti a mere applicazioni di leggi dello Stato o della Regione sono deliberati dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto, le eventuali integrazioni o modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Gli Statuti delle Comunità Montane e le loro variazioni sono approvati con legge regionale entro 60 giorni dalla data del ricevimento.

Art. 7.

Contenuto dello Statuto

1. Lo statuto delle Comunità Montane deve, nei limiti della normativa statale e regionale, comunque, disciplinare:

a) lo stemma ed il gonfalone della Comunità Montana;

b) le finalità che la stessa intende perseguire in conformità con il precedente art. 2;

c) le norme fondamentali per la organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 51 della legge 142/90;

d) la partecipazione popolare e l'accesso dei cittadini alle norme previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

e) le norme da osservarsi nella redazione dei regolamenti;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità nonché le norme d'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1971 n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;

g) le norme generali per la formazione ed approvazione dei bilanci e la disciplina delle entrate e delle spese in conformità alla legislazione vigente per gli Enti locali territoriali;

h) le forme di collaborazione ed i rapporti con gli altri Enti operanti sul territorio;

i) ogni altra norma di amministrazione.

2. La Comunità Montana, nel predisporre lo Statuto, è tenuta a tener conto delle previsioni degli statuti dei Comuni che la costituiscono.

TITOLO III
ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 8.

Organi delle Comunità Montane

Sono organi delle Comunità Montane:

a) Il Consiglio;

b) La Giunta;

c) Il Presidente.

Art. 9.

Il Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai consiglieri Comunali eletti in numero di tre per ogni comune dai rispettivi Consigli.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, ed evitare interferenze nelle designazioni, uno dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio della Comunità deve essere eletto dai consiglieri Comunali della minoranza con votazione separata.

3. I singoli membri dell'assemblea sono revocati da parte dei rispettivi Consigli comunali nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica o della variazione dei ruoli tra maggioranza e minoranza nel consiglio comunale. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

Art. 10.

La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana. Nell'esercizio della sua funzione si ispira ad una visione unitaria degli interessi della Comunità Montana. È composta dal Presidente e da quattro assessori.

2. Lo Statuto della Comunità Montana può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale - Questi partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. La Giunta rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 11.

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, e ne promuove l'iniziativa, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, è responsabile della decisioni della Giunta e del Consiglio, cura il normale andamento degli atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla Giunta e dal Consiglio.

Art. 12.

Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente e la Giunta della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio nel suo senso alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti e dei componenti di diritto, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo Statuto.

2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di assessore, seguito di un dibattito sulle dichiarzioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al secondo comma. Qualora in nessuno di essa si raggiunge la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto con le modalità previste per i Comuni e le Province dall'art. 39 della legge n. 142/90.

Per la ricostituzione degli Organi i Comuni designeranno i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data della nomina del Commissario e questi provvederà alla convocazione del Consiglio per la elezione della Giunta entro 30 giorni.

5. La convocazione del Consiglio per la elezione del Presidente e della Giunta della Comunità Montana è disposta dal presidente uscente. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla designazione dei rappresentanti dei consigli comunali o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consiglio più anziano di età.

7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invito all'organo di controllo ove non intervenga l'annullamento per il vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli assessori comporta la decadenza della Giunta.

Art. 13.

Permessi ed indennità

1. Ai componenti degli organi delle Comunità Montane si applica la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 in ordine alle aspettative ed ai permessi degli amministratori locali.

2. Le indennità di carica e le indennità di presenza sono disciplinate dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e dagli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Art. 14.

Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione deve essere sottoscritta dal almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta: deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidene e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 12.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta, dimissionaria, revocati dal Consiglio su proposta del Presidene o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta, il Consiglio su proposta del Presidente.

7. Lo Statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o da sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti, nominati o designati in altri organismi.

Art. 15.

Partecipazione

1. La Regione riconosce l'UNCEM quale organizzazione di rappresentanza delle Comunità Montane e con essa, nei modi e nelle forme stabiliti, realizza momenti di consultazione di partecipazione e di collaborazione.

Art. 16.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana ha competenza sui seguenti atti: lo Statuto, i bilanci e sue variazioni, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi, la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari, le dotazioni organiche del personale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, la costituzione di aziende, le convenzioni tra comunità montane e gli altri enti locali, la nomina e la designazione di rappresentanti della Comunità Montana nonché con gli altri soggetti pubblici e privati riguardanti lo svolgimento di funzioni delle Comunità Montane, la disciplina generale dei beni e dei servizi resi dalla Comunità Montana; le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi con l'esclusione di quelli a carattere continuativi, gli acquisti e le alienazione immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari, ed ogni altra attribuzione espressamente conferitagli dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate nemmeno, in via d'urgenza da altri organi delle Comunità Montane, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 17.

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o dei funzionari responsabili delle strutture.

Art. 18.

Strumenti di programmazione

Gli strumenti di programmazione delle Comunità Montane sono:

a) Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico, corredato dal piano pluriennale di opere e di interventi;

b) I piani annuali operativi.

Art. 19.

Il Piano di sviluppo quinquennale socio-economico

1. Le Comunità Montane adottano il piano quinquennale di sviluppo socio-economico corredato dal piano pluriennale di opere e di interventi, entro un anno dalla data delle elezioni generali amministrative.

2. Il piano definisce le linee della politica di sviluppo.

3. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico contiene:

a) gli elementi relativi alla realtà fisica e socio-economico del territorio;

b) gli obiettivi finalizzati alla valorizzazione della montagna, al riequilibrio del territorio, al miglioramento della qualità della vita;

c) le indicazioni urbanistiche territoriali ai fini della formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

4. Il piano pluriennale di piano e di intervento deve contenere la indicazione della localizzazione sul territorio delle opere e degli interventi di settore, il presumibile costo degli investimenti, le opportunità di finanziamento, i tempi di realizzazione, tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale.

5. Nella predisposizione del piano, le comunità montane assicurano, con norme statutarie, idonee forme di partecipazione dei comuni facenti parte della comunità montana.

Art. 20.

Piano annuale operativo

1. Le Comunià Montane adottano con il bilancio di previsione, un piano operativo nel quadro degli obiettivi di sviluppo individuati, indicando i soggetti attuatori e la fonte di finanziamento disponibile per le singole opere ed interventi.

Art. 21.

Approvazione dei piani delle Comunità Montane

1. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, ed il piano pluriennale di opere ed interventi sono approvati dalla Provincia.

Le deliberazioni della Provincia di approvazione dei piani non sono soggetti a controllo.

2. I piani di sviluppo socio-economico sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e della Provincia.

3. Il Consiglio provinciale entro il termine di 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte delle Comunità Montane provvede:

a) all'approvazione;

b) alla motivata richiesta di adeguamento del piano o degli utili aggiornamenti ai propri documenti di programmazione in caso di palese difformità.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 22.

Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto le Comunità Montane adottano regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale secondo le norme fissate dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La spesa per il personale di ciascuna Comunità Montana, fermo restando il limite dei posti previsti nella pianta organica ed autorizzati dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale, non dovrà, comunque, superare il 60% delle entrate correnti previste dal Titolo II del bilancio di previsione. Qualora il predetto limite sia superato le Comunità Montane devono predisporre un piano pluriennale di rientro il cui arco temporale può variare in relazione alle sistemazioni esistenti.

3. Le spese di funzionamento e di Ufficio delle Comunità Montane sono ripartite tra i Comuni che ne fanno parte, tenendo conto della popolazione e del territorio.

Art. 23.

Segretario della Comunità Montana

1. Le Comunità Montane hanno un segretario titolare.

2. Il Segretario, oltre alle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto, dirige gli uffici ed il personale, coordina lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili delle strutture, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio svolgendo le funzioni di Segretrio.

Art. 24.

Reggenze e supplenze- servizi a scavalco

1. Sino alla copertura dei posti vacanti di Segretario e, qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del titolo, il Consiglio comunitario con proprio provvedimento procede alla nomina del supplente o del reggente.

2. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite esclusivamente a Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i comuni della Basilicata.

3. Al segretario di ruolo, incaricato di servizi «a scavalco» in sede comunque vacante, compete, oltre al trattamento economico in godimento, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, l'indennità di missione nonché il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 25.

Responsabilità del segretario della Comunità Montana e dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario, sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa, contabile, finanziaria e penale dei pareri espressi.

4. Il segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario proposto e risponde della piena applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 26.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono:

a) i fondi di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i fondi previsti da altre leggi statali;

c) i fondi previsti dalle leggi regionali;

d) i finanziamenti provenienti dalla Comunità Economica Europea - CEE;

e) i finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l'esercizio di funzioni da questi delegati.

Art. 27.
Ripartizione dei fondi statali e regionali

1. I fondi assegnati alla Regione, a norma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 95 e del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11, per la redazione e l'attuazione dei piani e dei programmi delle Comunità Montane e tutti i finanziamenti destinati specificatamente ai territori di montagna sono ripartiti dalle province fra le Comunità o i Comuni su cui incidono territori montani con i seguenti criteri:

a) il 50% in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità Montana o Comune determinata sulla base di certificazione biennali rilasciate dai Sindaci;

b) il 50% in proporzione diretta alla superficie territoriale classificata montana di ciascuna Comunità o Comune.

2. Gli interventi finanziari delle Comunità Montane e di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato specificamente alla montagna, sono impiegati esclusivamente in territori classificati montani.

3. I fondi di cui al primo comma assegnati alla Regione e da essa stanziati sono erogati alle Province entro 30 giorni dalla loro piena disponibilità.

Art. 28.
Servizio di tesoreria della Comunità

1. La Comunità Montana deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un Istituto di Credito o Azienda di Credito.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato da un apposito regolamento: il contratto è approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità.

Art. 29.
Contratti della Comunità

1. La disciplina prevista dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in ordine alle deliberazioni a contrattare e relative procedure, si applica alla Comunità Montana.

Art. 30.
Beni della Comunità

1. Entro un anno dalla costituzione degli organi la Comunità Montana adotta uno o più regolamenti in ordine alla gestione del proprio patrimonio.

Art. 31.
Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto limitato, un Collegio di Revisori composto da tre membri e ne determina il compenso nella misura massima prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 ottobre 1991 e nei modi previsti dal successivo art. 9 del Decreto stesso. Al Presidente del Consiglio dei Revisori il compenso viene aumentato del dieci per cento.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti il quale funge da Presidene;

b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.

5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Lo Statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

9. La Regione esercita sulle Comunità montane il controllo di gestione sulla verifica della spesa relativa alle materie delegate, con norme stabilite nella apposita legge sulle deleghe.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.
Norme per il trasferimento dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali

1. Le comunità montane costituite ai sensi delle leggi regionali 24 marzo 1982, n. 9 e 12 agosto 1988, n. 31 sono soppresse.

2. I Presidenti e le Giunte delle Comunità Montane soppresse con la presente legge restano in carica per la ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti dovuti fino alla elezione degli organi delle nuove comunità.

3. I Presidenti in carica consegneranno al termine del loro mandato una ricognizione e definizione dei rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali delle rispettive Comunità Montane ai Presidenti subentranti.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, con propri decreti, provvede al trasferimento dei rapporti alle nuove Comunità Montane.

Art. 33.
Prima applicazione della legge

1. Nella prima applicazione della presente legge, per l'insediamento dei nuovi Consigli delle Comunità, sono valide le designazioni già effettuate dai singoli Comuni. (Salvo diversa determinazione ai sensi del precedene 3° comma dell'art. 9).

2. Per i Comuni che non hanno provveduto alle designazioni dei propri rappresentanti, le deliberazioni di nomina, adottate nei modi e nei termini di cui alla presente legge o, in mancanza, gli atti dei Sindaci o in mancanza, gli atti Commissariali, con il visto di esecutività, devono essere immediatamente trasmessi al Presidente della Giunta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, convoca i Consigli delle Comunità Montane entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni da parte dei comuni.

4. I Consigli, come primo atto, eleggeranno il Presidente della Giunta, la Giunta Comunitaria ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle more di approvazione dei rispettivi statuti con la normativa della legge 142/90.

Art. 34.

Funzioni amministrative regionali delegate

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale quadro sulle deleghe agli enti locali in esecuzione della legge 142/90, le fuzioni amministrative regionali delegate alle Comunità Montane soppresse sono delegate per i territori di rispettiva competenza alle Comunità Montane costituite con la presente legge.

2. Per tutti i Comuni non compresi nelle Comunità Montane, le funzioni amministrative già delegate con leggi regionali alle Comunità Montane sono esercitate dalle Amministrazioni Provinciali.

Art. 35.

Spese per funzioni amministrative regionali delegate

1. Le Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione possono utilizzare fino ad un massimo del 5% dei fondi ad esse assegnate per spese di funzionamento e di ufficio.

2. Le quote spettanti saranno definite dalla Regione all'atto del finanziamento delle funzioni delegate.

3. Qualora le Comunità Montane esercitano le funzioni delegate attraverso altri Enti o Consorzi le quote spettanti devono essere versate dalle stesse a questi ultimi.

Art. 36.

Personale in servizio delle Comunità Montane

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto assegna provvisoriamente alla Comunità Montana di nuova istituzione o alle Province un contingente di personale tra quello attualmente in servizio presso le Comunità Montane.

2. L'assegnazione dovrà tener conto della esigenza di assicurare, comunque, una struttura provvisoria funzionale atta a garantire l'espletamento degli adempimenti di tutte le Comunità Montane nella fase transitoria e del rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale ed avverrà sulla base di domande presentate dal personale.

In caso di concorrenza di più domande per il medesimo posto prevale quella del dipendente in possesso della professionalità richiesta ed a parità della maggiore anzianità di servizio.

In caso di insufficienza di domande il Presidente della Giunta regionale assegnerà provvisoriamente d'ufficio il personale necessario sulla base di una graduatoria per ciascun livello tra il personale delle Comunità dalla cui modificazione è nata la nuova.

3. Il contingente organico per profili professionali da trasferire definitivamente nei ruoli organici degli Enti interessati, in relazione anche all'assegnazione dei fondi di cui al primo comma del precedente articolo, sarà stabilito dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti stessi o, ove necessario, con le loro organizzazioni rappresentative, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 21.

Art. 37.

Soppressione del Comitato circondariale di Melfi e Lagonegro

1. I Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro, istituiti rispettivamente con leggi regionali n. 39 e 40 del 20 maggio 1975, sono soppressi.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche attraverso la nomina di un commissario *ad hoc*, provvederà con proprio decreto ai necessari conseguenti atti.

Art. 38.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 39.

Abrogazione

1. Sono abrogate, le leggi regionali n. 9 del 24 marzo 1982 e n. 31 del 12 agosto 1988.

Sono abrogate, altresì tutte le leggi regionali di approvazione o di modifiche degli Statuti delle Comunità Montane istituite con leggi regionali n. 9 del 24 marzo 1982 n. 31 del 12 settembre 1988. È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 40.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 17 febbraio 1993

BOCCIA

93R0363

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1993, n. 17.

Modificazioni di leggi regionali operanti nel settore del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18, del 5 maggio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è così sostituito:

«Art. 2.

1. Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all'attività turistica nell'ambito della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti;

b) la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui al Titolo II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l'adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive;

c) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o altri esercizi di ristorazione, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località;

d) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;

e) la costruzione, la trasformazione, l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;

f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

g) l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento nonché l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo e dell'Azienda regionale per la promozione turistica.».

Art. 2.

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è così sostituita:

«*a)* la costruzione, la ricostruzione e l'arredamento di rifugi alpini, rifugi escursionisti e bivacchi;».

Art. 3.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sono così sotituiti:

«La misura dei contributi per le iniziative indicate all'articolo 2 non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2;

b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventù, case per ferie e centri per soggiorni sociali;

c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di campeggi e di villaggi turistici;

d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla lettera *e)* del presente articolo;

e) 30% per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed anche l'arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità;

f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2;

g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2, se attuate da enti pubblici.

Per la determinazione dell'intervento finanziario a favore delle foreste trovano applicazione — sempreché dette strutture costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge — le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la foresteria.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 è così sostituito:

«Art. 9.

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate alla Direzione regionale del comemrcio e del turismo entro il mese di gennaio.

2. Le domande devono essere corredate:

a) dal progetto o dal programma di massima dell'opera o dell'iniziativa;

b) dalla relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera o dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

c) dal preventivo sommario di spesa.

3. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a novanta giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all'articolo 8 della medesima legge regionale n. 29/1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, è così sostituito:

«Al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive turistiche regionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi rateati in conto capitale a favore del recupero, della costruzione, dell'adattamento, dell'ammodernamento e dell'ampliamento di edifici da destinarsi o destinati a strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e a carattere sociale.».

Art. 6.

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, così sostituito;

«Art. 4.

1. Le domande di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 1 devono essere presentate, entro il mese di gennaio, alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:

a) il progetto di massima o esecutivo;

b) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;

c) gli atti necessari per dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell'intervento.

2. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a novanta giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all'articolo 8 della medesima legge regionale n. 29 1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 7.

1. All'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, la parola «triennio» viene sostituita con la parola «quadriennio».

Art. 8.

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, come modificato dalla legge regionale 3 aprile 1985, n. 16, e dalla legge regionale 6 marzo 1988, n. 9, è così sostituito:

«Art. 5.

Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'impresa di viaggio è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

2. L'imprenditore deve dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

3. Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possega i requisiti professionali di cui al comma 2, tali requisiti devono essere posseduti da una persona dipendente dall'agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.

4. In caso di filiali, i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da una persona dipendente per ogni filiale, che assume la qualifica di direttore tecnico.

5. I direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera con carattere di continuità ed esclusività nella sede o nella filiale in cui operano.

6. Il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale; ai fini dell'ammissione all'esame è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

7. La commissione di cui al comma 6 è composta da:

a) il direttore regionale del commercio e del turismo, o un suo delegato, che funge da Presidente;

b) un docente di tecnica turistica o un suo sostituto di pari qualifica;

c) un rappresentante dell'associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale o un suo sostituto;

d) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio o un suo sostituto;

e) un docente, o un suo sostituto, di ciascuna delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

8. La Commissione può avvalersi, in qualità di esperti, di docenti di lingue straniere non rientranti in quelle di cui alla lettera *e)* del comma 7, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse da quelle di maggior diffusione europea.

9. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio e del turismo con qualifica non inferiore a consigliere.

10. La Commissione viene nominata con decreto dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica tre anni.

11. Con il regolamento di esecuzione della presente legge vengono determinate le materie dell'esame di cui al comma 6 e vengono stabiliti i requisiti strutturali minimi dei locali in cui può essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.

12. Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l'Albo professionale dei direttori tecnici del Friuli-Venezia Giulia, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato in tutte le materie l'esame di cui al comma 6.».

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1985, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 9.

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:

«Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a riduzione del costo di mutui e di prefinanziamento dei mutui stessi, contratti per la realizzazione delle iniziative di seguito indicate:

a) la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'acquisto:

1) di immobili da destinarsi o destinati a strutture ricettive alberghiere;

2) di immobili da destinarsi o destinati a strutture ricettive all'aria aperta e a carattere sociale;

3) di immobili ad uso ristorante, di trattorie o di altri esercizi di ristorazione, allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località;

4) di locali destinati a sede i agenzie di viaggio e turismo;

5) di immobili e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessario per la gestione di esercizi citati ai nn. 1, 2, 3 del presente comma, ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi;

b) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto;

c) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi;

d) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

e) l'acquisto di edifici destinati o da destinarsi a strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e a carattere sociale, purché vengano eseguiti in detti edifici lavori di ampiamento o di ammodernamento e, rispettivamente, di adattamento per un importo non inferiore al 25% del valore dell'immobile stesso.».

Art. 10.

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:

«Art. 2.

1. I contributi destinati alle strutture ricettive di cui al numero 2, della lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 1, possono essere concessi a favore delle foresterie qualora queste ultime costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, artistico, culturale o scientifico.».

Art. 11.

1. L'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è così sostituito:

«Art. 9.

1. Le domande di assegnazione dei contributi per le finalità previste dall'articolo 1 devono essere presentate, entro il mese di gennaio, alla Direzione regionale del commercio e del turismo con allegati:

a) per l'intervento previsto al Capo II:

1) il progetto di massima o esecutivo;

2) una copia dello statuto, qualora il richiedente sia persona giuridica;

3) gli atti necessari a dimostrare la disponibilità del bene oggetto dell'intervento;

b) per l'intervento di cui al Capo III, gli atti a dimostrazione dell'ottenimento dei prefinanziamenti.

2. Nelle domande prodotte per ottenere i contributi di cui al Capo II il richiedente deve indicare l'istituto o l'azienda di credito cui intende rivolgersi per ottenere la concessione del mutuo.

3. Per le domande di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, non può essere superiore a novanta giorni e decorre dal 31 gennaio; in deroga all'articolo 8 della medesima legge regionale n. 29/1992, le domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari decadono al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1985, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è così sostituito:

«L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società cooperative contributi fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva, l'acquisto di edifici adibiti o da destinare a struttura ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed a carattere sociale, nonché l'acquisto di altri impianti ed opere complementari all'attività turistica.».

Art. 13.

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è così sostituito:

«Art. 3.

1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere assegnati, anche cumulativamente, purché sulle aree vengano eseguite nuove costruzioni con destinazione compresa fra quelle indicate al primo comma dell'articolo 1 per un importo non inferiore al 30% del valore d'acquisto dell'area, e sugli immobili vengano eseguiti lavori di ampliamento, adattamento o ammodernamento per un importo non inferiore al 20% del valore d'acquisto dell'immobile.».

Capo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1986, N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 14.

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è così sostituito:

«Art. 3.

1. Sono imprenditori turistici ai sensi della presente legge i proprietari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, di case o di appartamenti per vacanze, nonché i titolari di agenzie di viaggio ed i gestori dei rifugi alpini ed escursionistici.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 possono far parte del consorzio o della cooperativa i proprietari o gestori di esercizi di ristorazione, i concessionari di impianti di risalita, i titolari o concessionari di porti ed approdi turistici, nonché gli enti pubblici.».

Art. 15.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

«2. Le domande di contributo possono riguardare iniziative già avviate, purché l'attività di commercializzazione sia relativa all'esercizio finanziario in corso.».

Art. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, è così sostituito:

«2. La relativa erogazione viene disposta per il 50% contestualmente all'atto di concessione, elevabile all'80% qualora sia stato presentato il rendiconto dell'attività dell'anno precedente, e per il rimanente importo su rendiconto comprendente una relazione consuntiva sull'attività svolta e i risultati ottenuti, nonché la documentazione della spesa sostenuta.».

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

1. Il termine di scadenza, previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere di cui all'articolo 59 della citata legge n. 39 del 1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 18.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo, di cui agli articoli 4, 6 e 11, possono essere presentate entro il mese di aprile.

Art. 19.

Norme finanziarie

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 2, lettere *a)*, *b)* e *g)*, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, le denominazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-95, e del bilancio per l'anno 1993, vengono così modificate:

a) la denominazione del capitolo 8421 viene sostituita con la seguente: «Contributi a privati operatori per la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti»;

b) la denominazione del capitolo 8422 viene sostituita con la seguente: «Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui ai Titoli II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l'adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive»;

c) nella denominazione del capitolo 8505 dopo le parole «aziende autonome del turismo» vengono aggiunte le parole «e dell'Azienda regionale per la promozione turistica».

2. In relazione al disposto dell'articolo 2, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge regionale n. 15/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, nella denominazione del capitolo 8506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, le parole «e l'ammodernamento di rifugi e bivacchi alpini» sono sostituite dalle parole «e l'arredamento di rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 maggio 1993

TURELLO

93R0381

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1993, n. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 24 suppl. del 15 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 è aggiunto il seguente capoverso:

«Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 5 febbraio 1993

COPERTINO

93R0383

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1993, n. 3.

Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 36 suppl. dell'8 marzo 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine» e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Rinnovo degli organi

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tale termine.

3. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia già provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono.

Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Art. 3.

Regime degli atti

1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi Controlli sui provvedimenti di nomina

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi al termine di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità di legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 5.

Nomine o designazioni

1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono, con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

3. La normativa di cui alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli Organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia.

Art. 7.

Disciplina Transitoria per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.

Art. 8.

1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 marzo 1993

COPERTINO

93R0384

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1: «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 36 dell'8 marzo 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993» al primo comma dell'art. 2 è così modificata:

«1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 8 marzo 1993

COPERTINO

93R0385

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1993, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 5: «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 47 suppl. del 29 marzo 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia» è così modificata:

il 3° comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono»;

l'art. 8 è così sostituito:

«I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale competente»;

l'art. 32, primo comma, è così sostituito:

«I piani di riordino sono stati redatti dall'Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45»;

l'art. 33, primo comma, è così modificato:

«I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente;

il terzo comma dell'art. 46 è così modificato:

«Il Comitato tecnico è così composto:

a) dall'Assessore al ramo, che lo presiede;

b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;

c) da un esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque del CNR;

d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle politiche ambientali, Assessorato all'agricoltura, Assessorato alla sanità, Assessorato all'industria ed all'artigianato, Assessorato ai lavori pubblici;

f) dai coordinatori degli uffici del genio civile;

g) da un esperto designato dall'Ente irrigazione»;

il sesto comma dell'art. 46 è così modificato:

«Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della giunta regionale»;

l'art. 55 è così sostituito:

«L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge».

Art. 2.

1. Agli adempimenti di cui al 1° comma dell'art. 53 della legge 19 dicembre 1983, n. 24 provvedono gli assessori in relazione alle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 40, 1° comma, della legge 22 maggio 1971, n. 35, che si avvalgono delle strutture previste dal 2° e 3° comma dell'art. 53 medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 23 marzo 1993

COPERTINO

93R0386

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1993, n. 6.

Istituzione del comune di Statte in provincia di Taranto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 55 suppl. del 16 aprile 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Statte della città di Taranto è eretta in comune autonomo con denominazione «Statte» con distacco dal comune capoluogo.

Art. 2.

1. Il nuovo Comune di Statte è istituito sul territorio delimitato come riportato nell'allegata cartografia comunale (allegato *A*) e comprendente i fogli di mappa riportati nell'elenco allegato (Allegato *B*). L'allegato *A* e l'allegato *B* fanno parte integrante della presente legge.

2. Il presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a regolamentare, ove occorra, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i comuni interessati, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 9 aprile 1993

COPERTINO

(Omissis).

93R0387

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993. Proroga.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 61 straord. del 29 aprile 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1, è prorogato al 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole «non obbligatorie» sono aggiunte le parole «non inderogabili».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 27 aprile 1993

COPERTINO

93R0388

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

● PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 325.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 9 3 *

L. 1.300